

Prot. n. 194/C/2019

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 23 Luglio 2019

Oggetto: **Disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi - Riapertura dei termini. Legge n. 58/19.**

La Legge n. 58/19 di conversione del "Decreto Crescita" Decreto Legge n. 34/19 ha riaperto i termini per la c.d. "rottamazione ter delle cartelle".

Si segnala che l'art. 16-bis del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, inserito, in sede di conversione, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, ha previsto la riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati dagli Enti creditori agli Agenti della riscossione.

In particolare è stato previsto - tra l'altro - che, fatta eccezione per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla c.d. "rottamazione ter" presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà di aderire alla definizione agevolata prevista dall'art. 3 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, rendendo apposita dichiarazione in tal senso entro il 31 luglio 2019, con le modalità ed in conformità alla modulistica predisposta nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella sezione dedicata del sito internet istituzionale, è possibile aderire alla "rottamazione ter" relativamente a:

- debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di definizione agevolata ovvero per debiti già decaduti da precedenti definizioni agevolate per il mancato pagamento delle rate;
- debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di definizione agevolata e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

L'adesione alla "rottamazione ter" successiva al 30 aprile 2019 comunicata entro il 31 luglio 2019 (che costituisce anche il termine per eventuali integrazioni di dichiarazioni già rese) comporta il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure, in via alternativa, nel numero massimo di diciassette rate consecutive. La prima rata, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, ha scadenza il 30 novembre 2019. Per le restanti rate, tutte di pari importo, le scadenze sono fissate al 28 febbraio, al 31

maggio, al 31 luglio ed al 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020, con interessi dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019. Tutti gli importi sono comunicati dall'Agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha precisato che eventuali adesioni alla "rottamazione ter" presentate successivamente al 30 aprile 2019 e prima dell'entrata in vigore della norma in commento (30 aprile 2019), saranno prese in esame e non sarà necessario ripresentarle.

Chi ha precedentemente aderito alla definizione agevolata denominata "rottamazione bis" e non ha regolarizzato entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 può presentare domanda e pagare in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o, in alternativa, dilazionare gli importi fino a nove rate consecutive. L'adesione può riguardare, però, i soli debiti non ricompresi in una precedente dichiarazione presentata entro il 30 aprile 2019. La prima rata, pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute, scade il 30 novembre 2019 mentre le restanti otto, tutte di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021, con interessi dovuti dal 1° dicembre 2019. In alternativa, è possibile versare gli importi "scontati" in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019.

Cordialità

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)